



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel.
0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
sito: www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

PRIMO CICLO

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta.

Gli alunni in **istruzione parentale** devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Accedono all'esame di idoneità:

- Primaria: alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età
- Secondaria di primo grado: alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età
- gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

L'esame si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Il dirigente scolastico nomina la Commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei docenti; nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

Per gli esami di idoneità alle **classi di scuola primaria** e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Per gli alunni della scuola primaria, l'esame di idoneità consiste in una prova scritta sulle competenze linguistiche, una prova scritta sulle competenze logico-matematiche e in un colloquio. Per gli alunni iscritti in scuole non paritarie iscritte negli albi regionali, invece, l'esame di idoneità viene effettuato soltanto al termine della quinta classe di scuola primaria.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di **scuola secondaria di primo grado** la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'esame di idoneità si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, e in un colloquio pluridisciplinare.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Per quanto non qui previsto per gli Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti e in istruzione parentale, si rimanda agli artt. 10 e 23 del dLgs 62/2017.

SECONDO CICLO

L'esame di idoneità (artt. 192-193 TU) è una prova specifica per passare a una classe successiva a quella per la quale si è in possesso del titolo di ammissione.

Può accedere a tali esami chi si è ritirato dalla frequenza entro il 15 marzo dell'a.s. in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare uno o più anni scolastici, sebbene per l'accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 30/06 dell'a.s. di riferimento, o entro diverso termine se indicato dalle CM annuali di iscrizione.

I candidati interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi dell'anno o degli anni per cui non abbiano la promozione, precedenti a quella alla quale aspirano, adeguandosi in tal senso alla programmazione dell'Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

In particolare, negli indirizzi della scuola, le prove sono:

<i>indirizzo</i>	<i>discipline oggetto di prove scritta/grafica/pratica</i>	<i>discipline oggetto di prova orale</i>
Liceo Scienze Umane	italiano, matematica, inglese, scienze umane, latino, fisica (triennio) e filosofia (triennio)	tutte le discipline
Istituto tecnico industriale indirizzo elettrotecnica	italiano, matematica, inglese, tecn.progettazione elettr., elettrotecnica, sistemi automatici	tutte le discipline
IPSIA MAT	italiano, matematica, inglese, lab.tecnologici, tec.elettroniche, tecn.manutenzione, meccanica	tutte le discipline

La Commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

La valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli **esami preliminari** sono prove di idoneità che sostengono, *obbligatoriamente*, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di *ammissione agli Esami di Stato*. Hanno diritto ad accedere agli esami preliminari i candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno) e che dovranno dimostrare il possesso delle conoscenze e delle abilità proprie delle discipline previste dal piano di studi. La domanda e la documentazione presentata è valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato assegnato. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità.

L'esame preliminare è sostenuto, di norma nella seconda metà di maggio e non oltre il termine delle lezioni, davanti al Consiglio della classe collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. La Commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, compreso quello che la presiede, facenti parte del Consiglio di classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è assegnato; il consiglio di classe è integrato, ove necessario, dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza motivazione saranno considerati rinunciatari. Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente, con la seguente specifica delle prove:

<i>indirizzo – classe 5°</i>	<i>discipline oggetto di prove scritta/grafica/pratica</i>	<i>discipline oggetto di prova orale</i>
Liceo Scienze Umane	italiano, matematica, inglese, scienze umane, latino, fisica e filosofia	tutte le discipline
Istituto tecnico industriale indirizzo elettrotecnica	italiano, matematica, inglese, tecn.progettazione elettr., elettrotecnica, sistemi automatici	tutte le discipline
IPSIA MAT	italiano, matematica, inglese, lab.tecnologici, tec.elettroniche, tecn.manutenzione, meccanica	tutte le discipline

L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

Con l'**esame integrativo** (DL 323/99 e OM. 90/2001), invece, lo studente già iscritto a una scuola secondaria di secondo grado può ottenere il passaggio a scuole di diverso percorso, indirizzo, articolazione, opzione.

Le prove (scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali) accertano la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica e vertono sulle discipline, o parti di discipline, della scuola di destinazione che non trovano corrispondenza nel corso di studio di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.

<i>indirizzo</i>	<i>discipline oggetto di prove scritta/grafica/pratica</i>	<i>discipline oggetto di prova orale</i>
Liceo Scienze Umane	tutte le discipline	tutte le discipline
Istituto tecnico industriale indirizzo elettrotecnica	tutte le discipline	tutte le discipline
IPSIA MAT	tutte le discipline	tutte le discipline

Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 30/06 dell'anno scolastico di riferimento, o entro diverso termine se indicato dalle circolari ministeriali annuali di iscrizione.

La sessione degli esami integrativi deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni e si svolge di norma nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto.

La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo:

- gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31/01 di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
- gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi, bensì un colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative cui sopperire anche con specifici interventi didattici integrativi.

Alternanza scuola lavoro (Legge 107/15 – art. 1, commi 33 e seguenti) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi di PCTO nell'arco del triennio. Come da Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (*es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.*), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

I candidati esterni che presentano domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola devono documentare alla scuola le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato, indicando la/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta

formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;

DPR 31/8/99 n. 394

D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi)

C.M. 10/2016 e susseguenti (C.M. annuale per l'iscrizione degli alunni)

Legge 107/15 (Norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)

D.Lgs 62/17 (decreto attuativo della L. 107/15)

DM 5/2021 del 8/2/2021.

Approvato con delibera n. 156 dal Collegio docenti del 19-05-2022

Approvato con delibera del Commissario straordinario nella seduta del 20-05-2022